

	Allegato "A" ai n.ri 189254/27753 di Rep.	
	STATUTO DELLA	
	“FONDAZIONE RENATO E DAMIANA ABRAMI E.T.S. ”	
	PREMESSA	
	Il desiderio di perpetuare la memoria di un uomo, Renato Abrami, nato a	
	Manerbio (BS) il 5 settembre 1944 e deceduto in data il 3 ottobre 2008, e	
	della figlia Damiana Abrami, nata a Cremona (CR) il 27 giugno 1976 e dece-	
	duta in data 4 settembre 2017 che con la loro sensibilità ed in modo discre-	
	to hanno saputo aiutare, incoraggiare e sostenere tante persone bisognose	
	e importanti iniziative nel campo della solidarietà.	
	TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E SCOPO	
	ART. 1 - DENOMINAZIONE	
	1.1. E’ costituita in memoria del signor Renato Abrami e della figlia Damia-	
	na Abrami, per volontà della rispettiva moglie e madre Venturini Lidia, la	
	Fondazione denominata “FONDAZIONE RENATO E DAMIANA ABRAMI	
	E.T.S.”.	
	1.2. La Fondazione, essendo Ente di diritto privato autonomo sia dal punto	
	di vista giuridico che organizzativo, può qualificarsi come “Ente del Terzo	
	Settore” (E.T.S.) ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive inte-	
	grazioni e modificazioni. In conseguenza di ciò è obbligatorio l’uso, nella de-	
	nominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al	
	pubblico, della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “E.T.S.”.	
	ART. 2 – SEDE	
	2.1. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Verolanuova (Bs).	
	2.2. L’Organo di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede	

	legale della Fondazione all'interno del territorio del Comune di Verolanuova	
	senza che ciò comporti modifica del presente Statuto.	
	2.3. L'Organo di Amministrazione può deliberare l'istituzione di sedi secondarie e/o sedi operative e/o unità locali comunque denominate.	
	ART. 3 – SCOPO E OGGETTO	
	3.1. La Fondazione non persegue scopo di lucro e non persegue scopi religiosi e politici.	
	3.2. La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	3.3. Per la realizzazione degli scopi indicati al punto precedente, la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale le attività di interesse generale	
	previste dall'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), h) e u) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, identificate come segue:	
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;	
	- interventi e prestazioni sanitarie;	
	- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di at-	

	tività di interesse generale a norma del presente articolo.	
	3.4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può esercitare	
	le seguenti attività:	
	- realizzazione di progetti finalizzati all'ambito educativo, quali ad esempio	
	borse di studio, progetti scolastici, finanziamenti di soggiorni formativi an-	
	che all'estero a singoli studenti, sostegno economico per la formazione dei	
	singoli individui;	
	- ogni tipo di intervento di tipo sanitario in qualunque ambito e per qualun-	
	que struttura;	
	- aiuto anche economico alle scuole dell'infanzia, alle residenze sanitarie	
	assistenziali;	
	- realizzazione di strutture sanitarie o scolastiche anche nei paesi esteri di-	
	sagiati;	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente dalla	
	Fondazione ovvero sostegno alla ricerca scientifica affidata ad università.	
	3.5 La Fondazione si propone specificatamente, tenendo conto dell'ordina-	
	mento del servizio sanitario nazionale e regionale, e sempre senza fini di lu-	
	cro di:	
	a) costituire e/o gestire strutture sanitarie, presidi di ricovero e cura e	
	I.R.C.C.S. (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico), promuovendo-	
	ne la costituzione, il riconoscimento e lo sviluppo nei vari ambiti sanitari e	
	scientifici, nel rispetto della relativa disciplina e previa costituzione degli or-	
	gani necessari secondo le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti;	
	b) promuovere, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati,	
	attività rivolte alla ricerca scientifica e alla formazione professionale in cam-	

	po sanitario, assistenziale e sociale;	
	c) promuovere o sostenere – anche in collaborazione con altri soggetti pub-	
	blici o privati, o partecipando ad essi, ovvero costituendo società o consor-	
	zi, o stipulando convenzioni – iniziative idonee al raggiungimento dei suindi-	
	cati scopi statutari nonché alla creazione e gestione di servizi ad essi corre-	
	lati e accessori.	
	3.6. La Fondazione può inoltre svolgere anche altre attività, purché secon-	
	darie e strumentali rispetto alle attività indicate al comma precedente, te-	
	nendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiega-	
	te in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gra-	
	tuite, impiegate nelle attività previste ai comma precedenti.	
	3.7. Unicamente per la realizzazione dei propri scopi e nell’esercizio delle	
	proprie attività istituzionali, la Fondazione può inoltre:	
	- stipulare accordi di collaborazione e/o convenzioni di qualsiasi genere e ti-	
	po con Enti pubblici o privati, anche valorizzando l’opera del volontariato;	
	- compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compre-	
	sa la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi.	
	ART. 4 – DURATA	
	4.1. La durata della Fondazione è illimitata.	
	TITOLO II – PATRIMONIO ED ENTRATE	
	ART. 5 – PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE	
	5.1. Il patrimonio della Fondazione è formato dai beni mobili, ivi compreso il	
	denaro e i titoli finanziari, ed immobili che provengano alla medesima a	
	qualsiasi titolo.	
	5.2. Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato, a titolo esem-	

	plificativo e non esaustivo, da donazioni e lasciti testamentari di denaro e	
	beni di qualsiasi genere e tipo, erogazioni liberali da parte di soggetti priva-	
	ti, contributi pubblici, da eventuali avanzi di gestione.	
	ART. 6 - MEZZI FINANZIARI	
	6.1. La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi:	
	a) con il patrimonio di cui al precedente articolo, ivi compresi gli eventuali a-	
	vanzi di gestione;	
	b) con rette o contributi o introiti a carico di Enti pubblici o di competenze	
	private in correlazione a prestazioni, servizi o cessioni;	
	c) con i proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati	
	all'incremento del patrimonio;	
	d) con ogni altro introito.	
	TITOLO III – ORGANI DELLA FONDAZIONE	
	ART. 7 – GENERALITA’	
	- l’Organo di Amministrazione, costituito dal Consiglio di Amministrazione o	
	dall’Amministratore Unico;	
	- l’Organo di controllo, costituito in forma monocratica;.	
	- il Comitato Tecnico Scientifico, se nominato, privo di poteri di rappresen-	
	tanza salvo il conferimento di procure ai suoi componenti.	
	7.2. I componenti dell’Organo di Amministrazione sono nominati per la pri-	
	ma volta nell’atto costitutivo e, successivamente, dalla signora Venturini Li-	
	dia.	
	7.3. In caso di morte, morte presunta, assenza, incapacità di intendere e di	
	volere o rinuncia da parte della signora Venturini Lidia, componente dell’Or-	
	gano di Amministrazione sarà la dott.ssa Maria Gobbi, - nata a Brescia il 27	

	novembre 1971, codice fiscale: GBBMRA71S67B157I, che assumerà la ca-	
	rica di Amministratore Unico e che viene fin da ora autorizzata a continuare	
	a svolgere per la Fondazione anche l'attività amministrativa e di consulenza.	
	In caso di morte, morte presunta, assenza, incapacità di intendere e di vole-	
	re o rinuncia da parte della Signora Venturini Lidia, i componenti dell’Orga-	
	no di controllo saranno nominati dalla dottoressa	
	Francesca Maria Mammone, nata a Crotone (KR) in data 1 aprile 1965, co-	
	dice fiscale MMM FNC 65D41 D122M;	
	in caso di morte, morte presunta, assenza, incapacità di intendere e di vole-	
	re o rinuncia da parte della dott.sa Mammone Francesca Maria i componen-	
	ti dell'organo di controllo saranno nominati dal	
	dott. Marco Bigliardi, nato a Parma il 11 gennaio 1966, codice fiscale BGL	
	MRC 66A11 G337K.	
	7.4. In caso di morte, morte presunta, assenza, incapacità di intendere e di	
	volere o rinuncia da parte della signora Venturini Lidia e della dott.ssa Ma-	
	ria Gobbi, i componenti dell’Organo di Amministrazione ed eventualmente	
	l’Organo di controllo sono nominati dalla dottoressa Francesca Maria Mam-	
	mone o, in sua sostituzione per i motivi sopra indicati, il dott. Marco Bigliar-	
	di; i predetti, le cui generalità sono sopra indicate, ricopriranno la carica di	
	Presidente dell'organo di amministrazione nominato.	
	Qualora fosse nominato un Organo di amministrazione diverso dalla signo-	
	ra Venturini Lidia , il compenso per la carica spettante all'Amministratore U-	
	nico dott.sa Maria Gobbi, su base annua, sarà al massimo di Euro	
	45.000,00 (quarantacinquemila virgola zero zero), mentre il compenso spet-	
	tante al Consiglio di Amministrazione nominato dalla dottoressa Francesca	

	Maria Mammone su base annua, sarà al massimo di Euro 45.000,00 (qua-	
	rantacinquemila virgola zero zero) di cui il compenso spettante al Presiden-	
	te su base annua sarà al massimo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola	
	zero zero), mentre per gli altri componenti il Consiglio sarà al massimo di	
	Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) ciascuno, compenso inteso	
	come costo complessivo a carico della Fondazione, oltre al rimborso delle	
	spese vive documentate sostenute per l'esecuzione dell'incarico.	
	E' fatta salva la facoltà del consigliere di amministrazione di dichiarare di as-	
	sumere l'incarico a titolo gratuito o per un importo minore di quello sopra in-	
	dicato.	
	ART. 8 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE E DURA-	
	TA	
	8.1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di due ad un	
	massimo di cinque componenti, di cui un Presidente ed un Vice Presiden-	
	te. In alternativa al Consiglio di Amministrazione, può essere nominato un	
	Organo di Amministrazione composto da una sola persona.	
	8.2. Il mandato dell'Organo di Amministrazione dura per il tempo stabilito	
	all'atto della nomina oppure a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissio-	
	ni. Per la revoca valgono le medesime regole indicate per la nomina.	
	8.3. Nel caso in cui, alla data di scadenza dell'Organo di Amministrazione,	
	non sia stato nominato il nuovo Organo, l'Organo uscente rimane in carica	
	per il disbrigo degli affari correnti e per il compimento dei soli atti di ordina-	
	ria amministrazione.	
	8.4. I componenti dell'Organo di Amministrazione possono essere sempre	
	rieletti senza limite di tempo o di numero di mandati.	

	8.5. Non è ammessa la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione a mezzo di persona delegata, così come non è ammesso il voto	
	per corrispondenza.	
	8.6. Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato	
	motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, decade automaticamente	
	dalla carica.	
	8.7. I componenti dell'Organo di Amministrazione esercitano le loro funzioni	
	in piena autonomia e senza alcun vincolo di mandato.	
	ART. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONVOCAZIONE	
	9.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante	
	avviso inviato a tutti i componenti almeno tre giorni prima di quello fissato	
	per la riunione anche a mezzo di posta elettronica o altro mezzo idoneo a	
	raggiungere ed informare i singoli consiglieri e che consenta la prova	
	dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di urgenza, da valutarsi ad insindacabi-	
	le giudizio del Presidente, il predetto termine è ridotto a ventiquattro ore.	
	9.2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche	
	per audio-conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si	
	darà atto nei verbali:	
	a) sia consentito al Presidente della riunione di verificare l'identità degli in-	
	tervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli e-	
	venti della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla vota-	
	zione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare,	

	ricevere o trasmettere documenti;	
	d) le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione siano prese con il voto	
	della maggioranza dei suoi membri in carica;	
	e) le deliberazioni della seduta siano verbalizzate con verbale firmato dal	
	Presidente e dal Segretario che dovrà essere trascritto nel Libro delle deli-	
	berazioni dell'Organo di Amministrazione.	
	ART. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: PRESIDENZA	
	10.1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in man-	
	canza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consi-	
	gliere più anziano di età.	
	ART. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – QUORUM COSTITUTIVI	
	E DELIBERATIVI	
	11.1. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la pre-	
	senza della maggioranza dei Consiglieri in carica.	
	11.2. In mancanza di avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazio-	
	ne è regolarmente costituito se sono presenti tutti i Consiglieri e tutti si di-	
	chiarano sufficientemente informati in merito agli argomenti in discussione.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione in seguito informa il Revisore	
	dei Conti, se nominato, delle deliberazioni assunte.	
	11.3. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza	
	dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	11.4. Per la modifica del presente Statuto occorre il voto favorevole di alme-	
	no i due terzi dei Consiglieri in carica.	
	ART. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPITI E POTERI	
	12.1. L'Organo di Amministrazione è investito di tutti i poteri di gestione del-	

	la Fondazione, nessuno escluso od eccettuato ed anche se qui non richia-	
	mato.	
	12.2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad	
	uno o più Consiglieri, congiuntamente o disgiuntamente tra di loro, determi-	
	nando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	12.3. Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere al Presidente, al Vice	
	Presidente ed ai Consiglieri un'indennità di carica, nei limiti di quanto previ-	
	sto dalle norme di legge vigenti in materia.	
	12.4. I Consiglieri delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione sulla	
	loro attività con periodicità stabilita al momento del conferimento della dele-	
	ga.	
	12.5. La redazione del Bilancio annuale, la modifica del presente Statuto e	
	la decisione di scioglimento della Fondazione non possono formare oggetto	
	di delega.	
	ART. 13 – PRESIDENTE	
	13.1. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione, convoca e	
	presiede il Consiglio di Amministrazione, esercita tutte le funzioni demanda-	
	tegli dal presente Statuto. Nel caso in cui l'Organo di Amministrazione sia	
	composto da una sola persona, questa è il legale rappresentante della Fon-	
	dazione.	
	13.2. Il Presidente:	
	- propone le materie da trattare nelle adunanze del Consiglio di Amministra-	
	zione;	
	- provvede all'esecuzione delle deliberazioni consiliari;	
	- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengo-	

	no deliberati;	
	- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;	
	- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda	
	necessario;	
	- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, anche di straor-	
	dinaria amministrazione, da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio di	
	Amministrazione nel più breve tempo possibile e, comunque, entro quindici	
	giorni.	
	13.3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni	
	sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo,	
	dal Consigliere in carica più anziano d'età.	
	ART. 14 – VICE PRESIDENTE	
	14.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i suoi uffici, qualora	
	egli sia assente o l'abbia delegato.	
	ART. 15 – ORGANO DI CONTROLLO	
	15.1. L'Organo di controllo, composto da un componente effettivo e da uno	
	supplente, è nominato secondo le modalità previste dall'art. 7 ed è scelto	
	tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'E-	
	conomia e delle Finanze.	
	15.2. Il mandato dell'Organo di controllo dura per tre esercizi, può essere	
	sempre rinnovato e scade con l'approvazione del Bilancio consuntivo relati-	
	vo al terzo esercizio della sua carica.	
	15.3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto	
	e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento	
	alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,	

	nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e conta-	
	bile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.	
	15.4. L'Organo di controllo esercita inoltre la Revisione Legale dei conti.	
	15.5. L'Organo di controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio di Am-	
	ministrazione con diritto di intervento ma senza diritto di voto.	
	15.6. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa del componen-	
	te effettivo dell'Organo di controllo, il nuovo componente effettivo deve es-	
	sere nominato con le modalità di cui al paragrafo 15.1. entro sessanta gior-	
	ni dalla data della cessazione dell'incarico. In caso di ritardo nella nomina è	
	prorogato di diritto il mandato del componente effettivo in carica fino alla da-	
	ta della nuova nomina. Se il mandato non è prorogabile, il componente ef-	
	fettivo è sostituito dal componente supplente il quale rimane in carica fino al-	
	la nomina del nuovo componente effettivo.	
	ART. 16 – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO	
	16.1 L'Organo di Amministrazione può nominare il Comitato Tecnico Scien-	
	tifico della Fondazione composto da un minimo di tre ad un massimo di set-	
	te membri tra cui un Coordinatore-Responsabile nominato dall'Organo di	
	Amministrazione stesso.	
	16.2 I membri del Comitato Tecnico Scientifico sono eminenti scienziati o	
	medici di comprovata eccellenza scientifica, in possesso di competenze	
	che spaziano nelle varie discipline afferenti le attività esercitate nella Fonda-	
	zione, di lunga esperienza, eventualmente anche in altri organismi scientifi-	
	ci.	
	16.3 Il Comitato Tecnico Scientifico resta in carica per tre anni dalla data	
	della nomina salvo revoca che potrà avvenire anche senza giusta causa.	

	16.4 Il Comitato Tecnico Scientifico:	
	a) sviluppa metodologie armonizzate di valutazione del rischio su questioni	
	scientifiche di natura multidisciplinare nei settori di competenza delle struttu-	
	re gestite dalla Fondazione, nel rispetto delle norme di legge vigenti;	
	b) coordina la produzione dei pareri scientifici predisposti dagli esperti even-	
	tualmente incaricati dall'organo di Amministrazione onde garantirne l'omo-	
	geneità;	
	c) fornisce consulenza scientifica e strategica alla gestione delle attività e-	
	sercitate dalla Fondazione;	
	d) svolge tutte le altre attività determinate dall'Organo di Amministrazione	
	all'atto della nomina oppure successivamente.	
	16.5 Il compenso spettante ai membri del Comitato Scientifico, onnicom-	
	prensivo rispetto a tutte le attività sopra elencate, è determinato dall'Organo	
	di Amministrazione all'atto della nomina e per tutta la durata del mandato.	
	In caso di revoca del mandato, anche in assenza di giusta causa, il corri-	
	spettivo non sarà più dovuto né sarà dovuta alcuna penale o indennità.	
	TITOLO IV – NORME AMMINISTRATIVE E FINALI	
	ART. 17 – ESERCIZIO E BILANCIO	
	17.1. L'esercizio coincide con l'anno solare e, quindi, inizia il 1° gennaio e	
	termina il 31 dicembre di ogni anno.	
	17.2. L'Organo di Amministrazione della Fondazione redige e approva il Bi-	
	lancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestiona-	
	le, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e della relazione di	
	missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanzia-	
	rio dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.	

	17.3. L'Organo di Amministrazione della Fondazione redige e approva, al-	
	trèsì, il Bilancio sociale, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura	
	dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valuta-	
	zione dell'impatto sociale delle attività svolte.	
	17.4. I documenti di cui ai due commi precedenti, redatti nelle forme e se-	
	condo le disposizioni previste dalla legge o da altre disposizioni normative	
	in materia, sono redatti ed approvati entro sei mesi dalla chiusura dell'eser-	
	cizio.	
	17.5. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di ricavi, rendite, proven-	
	ti, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività	
	statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristi-	
	che e di utilità sociale.	
	17.6. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestio-	
	ne, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, lavoratori e collabo-	
	ratori, amministratori ed altri componenti degli Organi della Fondazione, an-	
	che nel caso di scioglimento per qualsiasi causa del rapporto esistente con	
	la Fondazione medesima.	
	ART. 18 - SCIoglimento, LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA	
	FONDAZIONE	
	18.1. Lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio so-	
	no decisi dall'Organo di Amministrazione che, nel caso in cui sia costituito	
	dal Consiglio di Amministrazione, delibera con il voto favorevole di tutti i	
	Consiglieri in carica.	
	18.2. L'Organo di Amministrazione che, a norma del comma precedente,	
	delibera lo scioglimento della Fondazione, nomina anche uno o più liquida-	

[illegible]

BS Copia su supporto informatico conforme al documento
originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22,
comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

24/02/99